

REGOLAMENTO (CE) N. 1374/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1998

relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 ⁽⁶⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'importazione e l'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale regolamento è stato modificato più volte e in maniera sostanziale; che, a fini di razionalità e chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione del suddetto regolamento;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo») prevede, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, taluni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti «di accesso corrente» e «di accesso minimo»; che è necessario provvedere all'apertura di detti contingenti; che occorre altresì determinare le modalità di gestione degli stessi;

considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto «di accesso corrente» sono specificati per paese; che, al fine di verificare la conformità dei prodotti importati nell'ambito di questi contingenti con la designazione delle merci in questione nonché il rispetto

del contingente tariffario, è opportuno ricorrere al regime dei titoli rilasciati sotto la responsabilità del paese esportatore;

considerando che, per quanto concerne l'importazione di burro neozelandese in virtù del contingente previsto dall'accordo, è opportuno conservare alcune delle condizioni speciali precedentemente applicate per le importazioni autorizzate in forza di accordi eccezionali al fine di controllare l'origine e la destinazione del burro;

considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto «di accesso minimo» non sono specificati per paese; che, al fine di assicurare una gestione corretta ed equa dei contingenti occorre, da un lato, associare alla domanda di titolo d'importazione la costituzione di una cauzione più elevata di quella richiesta per le normali importazioni e, dall'altro, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande; che occorre altresì prevedere lo scaglionamento dei contingenti nell'arco dell'anno e definire le modalità di assegnazione dei titoli, nonché la durata della loro validità; che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno includere nel presente regolamento le disposizioni relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari previsti da altri accordi internazionali, nonché quelle relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari in virtù dei regimi preferenziali senza limitazioni quantitative; che il controllo relativo alla designazione dei prodotti di cui trattasi nonché, ove del caso, al rispetto del contingente, può essere effettuato sulla base del sistema dei titoli rilasciati dal paese esportatore; che tuttavia, per le importazioni in provenienza dalla Svizzera in forza dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità, nonché per quelle in provenienza dalla Turchia secondo il regime preferenziale previsto dal protocollo n. 1 alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ⁽⁷⁾, il controllo delle importazioni è effettuato unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari;

considerando che le disposizioni speciali del presente regolamento sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.⁽⁶⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 91.⁽⁷⁾ GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 3.